

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4329

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età

Seduta del 5 dicembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono stati attribuiti, ai lavoratori del settore privato, gli assegni familiari anche per i figli maggiorenni, studenti universitari, allo scopo evidente di agevolare a questi ultimi il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

Peraltro, per i dipendenti pubblici, il cui trattamento economico è disciplinato da norme e con criteri diversi, sono rimaste invariate le preesistenti disposizioni, per le quali le quote di aggiunta di famiglia non competono per i figli maggiorenni a carico, ancorché studenti universitari, quando non siano permanentemente inabili al lavoro.

Ora, pur considerando la diversa disciplina retributiva esistente tra i due cennati settori lavorativi, non sembra che la nuova differenziazione determinatasi tra i settori medesimi in applicazione della legge suindicata possa giustificarsi, non potendosi trascurare che essa riguarda una particolare provvidenza di

interesse sociale, dalla quale non si ha motivo di escludere i pubblici dipendenti.

Appare perciò opportuno estendere anche a questi ultimi il beneficio previsto per i lavoratori privati dalla menzionata legge n. 1038.

A ciò provvede il presente disegno di legge, il quale prevede l'attribuzione al personale statale in attività ed in quiescenza delle quote di aggiunta di famiglia anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale e comunque non oltre il 26° anno di età.

Detto beneficio avrebbe effetto dalla data di entrata in vigore della relativa legge.

Al maggiore onere annuo che ne deriverebbe, valutabile in circa un miliardo di lire, si farebbe fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complessivamente progressiva sul reddito complessivo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in attività di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

ART. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.